

GUIDA

ALL'IMPOSTA PROVINCIALE

DI SOGGIORNO

Aggiornato al 30/12/2020

IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO

La Provincia Autonoma di Trento ha istituito l'imposta provinciale di soggiorno a decorrere dal 1 novembre 2015 con l'art. 16-bis della L.P. 11/06/2002 n.8 e ha approvato il regolamento di esecuzione del medesimo articolo (D.P.P. 16 aprile 2015, n. 3-17/leg).

L'art 26 della L.P. 12 agosto 2020, n. 8 ha abrogato l'art 16 bis e con decorrenza 01 gennaio 2021, l'imposta provinciale di soggiorno è disciplinata dall'art. 15 della Legge Provinciale 12 agosto 2020 n. 8 e regolamentata dal D.P.P. 3 dicembre 2020 n. 15-28/Leg.

CHI DEVE PAGARE

L'imposta provinciale di soggiorno è a carico di coloro che alloggiano, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi¹, nelle seguenti strutture:

1. ricettive **alberghiere** previste dall'articolo 5 della Legge provinciale 15 maggio 2002 n° 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002),
 - alberghi,
 - alberghi garnì,
 - residenze turistico alberghiere,
 - villaggi alberghieri;
 - codhotel;
2. ricettive **extralberghiere** previste dall'articolo 30 della Legge provinciale 15 maggio 2002 n° 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002) ad esclusione delle case per ferie gestite direttamente dagli ospiti secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della predetta legge provinciale (c.d. "case vacanze gruppi")
 - esercizi di affittacamere;
 - esercizi rurali,
 - bed & breakfast,
 - case e appartamenti per vacanze,
 - ostelli per la gioventù,
 - case per ferie,
 - alberghi diffusi;
3. **alloggi per uso turistico** previsti dall'art. 37-bis della Legge provinciale 15 maggio 2002 n° 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

¹ Si precisa che le notti di pernottamento si considerano comunque consecutive qualora il periodo complessivo di soggiorno sia interrotto, anche in modo ripetuto, per non più di quattro notti comprensive del fine settimana. Ad esempio: un cliente soggiorna nella medesima struttura dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021 dal lunedì al giovedì interrompendo il soggiorno (ogni settimana) dal venerdì alla domenica. Pagherà 10 soggiorni complessivi. Se invece un cliente soggiorna nella medesima struttura dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021 dal venerdì alla domenica, pernottando quindi solo nel fine settimana. In questo caso l'ospite pagherà l'imposta di soggiorno per tutti i pernottamenti fruiti.

4. ricettive **all'aperto** previste dall'articolo 3 e 23 della legge provinciale 4 ottobre 2012 n° 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)
 - campeggio,
 - campeggio-villaggio;
 - campeggi parco per vacanze.
5. **esercizi di agriturismo** previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 30 ottobre 2019 n°10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001);
6. **rifugi escursionistici** previsti dall'art. 23 della legge provinciale 15 marzo 1993 n° 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993);

Contratti

Per l'applicazione del numero massimo di 10 pernottamenti nelle **case e appartamenti per vacanze**, negli **alloggi per uso turistico** e nei **campeggi**, si fa riferimento ai giorni di durata del contratto con il quale questi alloggi e strutture sono concessi in locazione al turista, indipendentemente dall'effettiva fruizione e dalla consecutività delle notti di soggiorno.

CHI NON DEVE PAGARE

Sono esentati dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno:

- i familiari di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e ospedaliere;
- le forze dell'ordine e di protezione civile nell'esercizio delle loro funzioni;
- i minori fino al compimento del 14° anno di età;
- i soggetti che effettuano terapie presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ubicate in provincia di Trento;
- gli accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ubicate in provincia di Trento, nel limite di un accompagnatore per paziente;
- i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il loro accompagnatore;
- i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta temporaneamente accolte presso le strutture ricettive;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza

Affinché l'esenzione possa essere applicata i soggetti sopra indicati, fatta eccezione per i minori di anni 14, devono compilare l'apposito modulo reso disponibile dal gestore e disponibile nel sito web di Trentino Riscossioni S.p.A. all'indirizzo <http://www.trentinoriscossionispa.it>, nella sezione dedicata all'imposta di soggiorno

(dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio ex art .li 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).

TARIFFE

La misura dell'imposta è stabilita dalla normativa nella misura minima di un euro e massima di tre euro a persona per ciascun pernottamento. In particolare, il regolamento di esecuzione ha stabilito che:

▪ per il periodo **1° gennaio – 30 novembre 2021** la misura dell'imposta è determinata per ogni pernottamento nella misura di:

PERIODO 1° GENNAIO 2021 – 30 NOVEMBRE 2021	
TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	TARIFFA IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO
Alberghiere classificate a 5 stelle	€ 2,30
Alberghiere classificate a 4 stelle superior e 4 stelle	€ 1,80
Alberghiere classificate a 3 stelle superior e 3 stelle	€ 1,50
Alberghiere classificate a 2 stelle, a 1 stella o non classificate	€ 1,00
Extra-alberghiere	€ 1,00
Alloggi ad uso turistico	€ 1,00
Strutture ricettive all'aperto, esercizi di agriturismo e rifugi escursionistici	€ 1,00

▪ dal **1° dicembre 2021** la misura dell'imposta è determinata per ogni pernottamento nella misura di:

PERIODO dal 1° DICEMRBE 2021	
TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	TARIFFA IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO
Alberghiere classificate a 5 stelle	€ 3,00
Alberghiere classificate a 4 stelle superior e 4 stelle	€ 2,50
Alberghiere classificate a 3 stelle superior e	€ 2,00

3 stelle	
Alberghiere classificate a 2 stelle, a 1 stella o non classificate	€ 1,50
Extra-alberghiere	€ 1,50
Alloggi ad uso turistico	€ 1,00
Strutture ricettive all'aperto, esercizi di agriturismo e rifugi escursionistici	€ 1,50

ADEMPIMENTI DEI GESTORI

L'imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia Autonoma di Trento ed è incassata dai gestori delle strutture ricettive che sono **responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi**.

I gestori sono tenuti alla rendicontazione nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

I GESTORI SONO TENUTI AD ASSolvere I SEGUENTI ADEMPIMENTI:

Informare i clienti

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione e della misura dell'imposta provinciale di soggiorno, dei termini e delle modalità di versamento e delle esenzioni.

Le informazioni sono rese note agli ospiti anche mediante la loro pubblicazione su sito internet e la loro esposizione, in luogo visibile, all'interno della struttura ricettiva

Richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare quietanza al cliente

Il gestore richiederà all'ospite il pagamento dell'imposta commisurata alla tipologia di struttura ricettiva e rilascerà quietanza di pagamento.

La quietanza di pagamento dell'imposta sarà costituita da ricevuta nominativa non fiscale oppure l'importo dell'imposta potrà essere riportato direttamente nella fattura o ricevuta fiscale rilasciata all'ospite indicandolo come operazione fuori campo applicazione IVA.

Copia della quietanza deve essere conservata per cinque anni ed esibita a Trentino Riscossioni S.p.A. in caso di controllo.

Richiedere documentazione al cliente esente

Nel caso di soggetti non tenuti al pagamento (vedi sezione CHI NON DEVE PAGARE) il gestore, fatta eccezione per i minori di 14 anni, deve far compilare all'ospite un apposito modulo, disponibile nel sito web di Trentino Riscossioni S.p.A. all'indirizzo <http://www.trentinoriscossionispa.it>, nella sezione dedicata all'imposta di soggiorno.

Il gestore dovrà conservare, per cinque anni, presso la struttura ricettiva i modelli di autocertificazione prodotti dagli ospiti.

Per quanto concerne l'applicazione dell'esenzione relativa ai minori di 14 anni il gestore della struttura ricettiva si avvale dei dati identificativi delle persone alloggiate raccolti e comunicati all'autorità di pubblica sicurezza ed in fase di verifica della corretta applicazione dell'esenzione li rende disponibili a Trentino Riscossioni S.p.A. a richiesta della stessa.

Comunicare i pernottamenti

Il gestore è tenuto a comunicare a Trentino Riscossioni S.p.A:

- il numero dei pernottamenti per i quali l'imposta è dovuta;
- il numero dei pernottamenti esclusi;
- il numero dei pernottamenti esenti;
- l'imposta incassata;

La comunicazione dei dati di cui sopra deve essere presentata dal gestore della struttura ricettiva per via telematica utilizzando il portale PagoSemplice messo a disposizione da Trentino Riscossioni SpA e raggiungibile al sito:<https://www.pago semplice.trentinoriscossionispa.it>.

Per ulteriori dettagli sulle procedure di comunicazione è disponibile un manuale tecnico nel sito web di Trentino Riscossioni S.p.A. all'indirizzo <http://www.trentinoriscossionispa.it>, nella sezione dedicata all'imposta di soggiorno.

Nel caso di mancato funzionamento delle procedure telematiche il gestore potrà effettuare la comunicazione su supporto cartaceo utilizzando il modello apposito che potrà essere inviato con le seguenti modalità:

- direttamente o per posta raccomandata al seguente indirizzo: Trentino Riscossioni s.p.a Via Jacopo Aconcio 6 – 38122 Trento;
- invio tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it

Per le **STRUTTURE RICETTIVE** alberghiere ed extra-alberghiere, ricettive all'aperto, agriturismo e rifugi escursionistici, la comunicazione deve essere presentata:

- entro il **16 maggio** per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1° gennaio – 30 aprile (I° quadrimestre)
- entro il **16 settembre** per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1° maggio – 31 agosto (II° quadrimestre)
- entro il **16 gennaio** i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1° settembre – 31 dicembre (III° quadrimestre)

Per gli **ALLOGGI AD USO TURISTICO**, la comunicazione deve essere presentata entro il **16 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre

Il gestore di più strutture ricettive o alloggi per uso turistico provvede distintamente per ogni struttura/alloggio alle comunicazioni e ai versamenti previsti.

La comunicazione deve essere presentata anche se nei periodi sopra indicati non ci sono stati pernottamenti.

Riversare l'imposta riscossa

L'imposta è riversata dal gestore della struttura ricettiva e degli alloggi per uso turistico a Trentino Riscossioni S.p.A. **entro il 16 del mese successivo a quello di comunicazione** dei pernottamenti con le seguenti modalità:

- pagamento attraverso SEPA DIRECT DEBIT (addebito sul conto corrente)
- pagamento attraverso BOLLETTINO PAGOPA;
- tutte le modalità previste dal PORTALE PAGOSEMPlice

QUADRIMESTRE	COMUNICAZIONE ENTRO	RIVERSAMENTO ENTRO
01/01-30/04 I quadrimestre	16/05	16/06
01/05-31/08 II quadrimestre	16/09	16/10
01/09-31/12 III quadrimestre	16/01	16/02

Il gestore di più strutture ricettive provvederà ad effettuare un riversamento per ogni struttura ricettiva

ALLOGGI PER USO TURISTICO		
PERIODO	COMUNICAZIONE ENTRO	RIVERSAMENTO ENTRO
01/01/n – 31/12/n	16/03/n+1	16/04/n+1

L'omesso, insufficiente o tardivo riversamento dell'imposta da parte del gestore comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

RIMBORSI

Il gestore della struttura ricettiva può richiedere a Trentino Riscossioni S.p.A. il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta provinciale di soggiorno entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.

Sulle somme da rimborsare spettano dalla data di presentazione dell'istanza gli interessi di cui all'articolo 1284 del codice civile calcolati nella misura pari al tasso vigente per ciascuna annualità interessata dal rimborso.

L'istanza di rimborso deve essere presentata a Trentino Riscossioni S.p.A. utilizzando gli appositi modelli disponibili nel sito web di Trentino Riscossioni S.p.A. all'indirizzo <http://www.trentinoriscossionispa.it>, nella sezione dedicata all'imposta di soggiorno.

INFORMAZIONI UTILI

Tutti i modelli sopra citati, la presente guida ed il manuale tecnico sono disponibili nel sito web di Trentino Riscossioni SpA, all'indirizzo <http://www.trentinoriscossionispa.it>, nella sezione dedicata all'imposta di soggiorno.

Per informazioni rivolgersi alle APT o Consorzio Pro Loco di riferimento